



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 15-12-2025

Messaggio n. 3781

OGGETTO: Rata di pensione di dicembre 2025. Corresponsione per l'anno 2025 dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione alla platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2025 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016

Premessa

Con il presente messaggio si comunica che l'Istituto ha completato le elaborazioni utili al pagamento d'ufficio dell'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle rispettive platee di aventi titolo nel secondo semestre dell'anno 2025.

Tanto premesso, di seguito si illustrano nel dettaglio le attività effettuate.

1. Importo aggiuntivo di 154,94 euro per l'anno 2025 (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Si rammenta, preliminarmente, che le indicazioni relative alle modalità di attribuzione dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall'articolo 70 della legge

n. 388/2000, sono state fornite con la circolare n. 68 del 20 marzo 2001.

Per le pensioni gestite nei sistemi integrati il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.

Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti dell'INPS, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

L'importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 400.000 beneficiari.

1.1 Sistemi integrati. Platea dei beneficiari

L'attribuzione dell'importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni che di seguito si rammentano:

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA), 144 ESOPMI (Indennità "art. 1 comma 8 Legge 234/2021"), 196 ESOAMB (Assegno di esodo Aziende Servizi Ambientali), 197 ESOTRA (Assegno di esodo Aziende Trasporto Pubblico).

L'importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione:

- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2);
- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali;
- le pensioni con importo mensile di dicembre 2025 pari a zero;
- le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente.

1.2 Modalità di calcolo

L'importo aggiuntivo per l'anno 2025 è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell'importo della pensione e dell'ultimo reddito memorizzato nei *data base*, non antecedente all'anno 2021.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l'importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l'importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.

Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate devono essere preliminarmente acquisite con la procedura di ricostituzione per l'aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in procedura "Booking office".

1.3 Individuazione dei soggetti titolari di pensioni erogate da forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

Il comma 9 dell'articolo 70 della legge n. 388/2000 prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il pagamento dell'importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall'Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. A tale fine il Casellario provvede a trasmettere all'Ente competente la relativa segnalazione.

1.4 Limiti di importo delle pensioni

Ai fini dei limiti di importo delle pensioni, le procedure di calcolo verificano che l'importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superi il limite previsto per l'anno 2025.

Si rammenta che, nel caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale, non deve, comunque, essere superato il limite di reddito personale.

Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l'importo del *pro-rata* estero, in aggiunta all'importo delle pensioni italiane.

Il limite reddituale è stato determinato in base all'indice di perequazione definitivo pari a + 0,80%.

Limiti di importo annuo pensione (comprensivo delle eventuali maggiorazioni sociali)

Importo aggiuntivo massimo	Trattamento minimo annuo	Trattamento minimo annuo comprensivo dell'importo aggiuntivo	Se l'importo delle pensioni è compreso fra 7.844,20 e 7.999,14 euro spetta la differenza fra 7.999,14 e l'importo della pensione
154,94	7.844,20	7.999,14	

Limite di reddito complessivo

reddito individuale all'IRPEF (trattamento minimo annuo x 1,5)	Limite di reddito familiare assoggettabile all'IRPEF (trattamento minimo annuo x 3)
11.766,30	23.532,60

1.5 Aggiornamento del *data base* delle pensioni

Su tutte le pensioni esaminate, incluse quelle escluse dal beneficio, è stato memorizzato il codice di movimentazione **Q1** nel campo GP1CMPNTIP e il codice **1** nel campo GP1FMPNTIP.

Nel caso in cui l'importo aggiuntivo sia corrisposto, l'importo è memorizzato nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all'anno di corresponsione.

L'importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull'archivio CONGUAGLI, ed è consultabile con la procedura ARTE.

Per i titolari di più pensioni l'importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.

1.6 Pagamento

Il beneficio viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2025. L'importo viene memorizzato nel campo GP8MD52.

1.7 Comunicazione ai pensionati

Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento sul cedolino di pensione di dicembre 2025 reca l'indicazione: "Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – CREDITO ANNO 2025".

Sono state, inoltre, predisposte apposite notifiche digitali, in presenza di contatti validi, che vengono inviate tramite posta elettronica, sull'App IO e nell'area "My INPS".

2. Corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2025 (c.d. quattordicesima). Platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2025

Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, si rinvia al messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025.

Anche per la platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2025 sono stati applicati i limiti reddituali al tasso definitivo del + 0,80%, utilizzato per l'elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2025.

La somma aggiuntiva è stata riconosciuta sulla mensilità di dicembre 2025 a 149.580 beneficiari (148.291 per i pensionati della gestione integrata e 1.289 per i pensionati dei sistemi proprietari di Gestione pubblica).

2.1 Sistemi integrati

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2025 al 31 dicembre 2025, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2025, purché sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2025 a causa dell'assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all'anno 2021.

Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2025, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, verrà inviata apposita comunicazione e il recupero sarà effettuato in 12 rate a partire dalla prima rata utile.

2.2 Sistemi proprietari della Gestione pubblica

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2025, purché sussistano le ulteriori condizioni richieste.

Sono state elaborate tutte le domande inoltrate sia telematicamente che inserite nell'applicativo *online* su SIN pervenute fino al 6 ottobre 2025. Nella sezione "Prospetti erogazione pensioni" > "Funzioni" > "Esiti da rata" > "Dicembre 2025", sono pubblicati, come

di consueto, gli elenchi sia delle pensioni elaborate che degli scarti.

Si rammenta che vengono scartate dalla lavorazione centrale anche le pensioni di soggetti titolari di ulteriori pensioni nel Casellario Centrale Pensioni.

Si invitano, quindi, le Strutture territoriali a verificare, prima di erogare la prestazione, la titolarità di altri trattamenti pensionistici e l'eventuale motivo di scarto dalla lavorazione negli archivi di tutte le Gestioni interessate.

2.3 Comunicazione ai pensionati

Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento sul cedolino di pensione di dicembre 2025 reca l'indicazione: "QUATTORDICESIMA (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 127) - CREDITO ANNO 2025".

Sono state inoltre predisposte apposite notifiche digitali, in presenza di contatti validi, che vengono inviate tramite posta elettronica, sull'App "IO" e nell'area "My INPS".

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga